

del reddito minimo di inserimento legato a percorsi formativi per la ricerca di occupazione;

a sostenere misure agevolative in favore delle famiglie che intendono adottare bambini;

a sostenere le famiglie, a cui carico vi sono persone anziane non autosufficienti, con la creazione di un fondo nazionale per la non autosufficienza a carico della fiscalità generale;

a sostenere le famiglie che hanno figli portatori di *handicap* con la modifica della normativa vigente in materia di congedi parentali in senso più favorevole per i genitori;

a promuovere politiche di ricongiungimento familiare per i lavoratori extracomunitari, nonché a promuovere politiche di integrazione per i bambini stranieri.

(1-00165) « Castagnetti, Loiero, Monaco, Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Bottino, Camo, Delbono, Duilio, Squeglia, Bimbi, Molinari ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:

FOTI e GHIGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 1242 del 15 luglio 2002, la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato l'elenco aggiornato e la nuova perimetrazione delle aree desi-

gnate o da designare come PSIC (siti d'importanza comunitaria), vista la direttiva 92/43/CEE;

tra le aree individuate dal detto provvedimento, quelle (in fregio ai fiumi Trebbia, Nure, Po) poste in provincia di Piacenza hanno un'estensione oltremodo vasta;

l'85 per cento dei quantitativi di materiale che il piano cave della provincia di Piacenza destina all'estrazione sono destinati a rimanere tali sulla carta, atteso che le aree sulle quali l'attività estrattiva si sarebbe dovuta sviluppare non potranno essere più interessate da alcuna attività, come sancito dal summenzionato atto deliberativo della regione Emilia-Romagna;

il predetto piano cave non prevede nuovi poli estrattivi ma solo l'aumento dei quantitativi di materiale estraibile all'interno degli ambiti già approvati dalla stessa regione nel P.I.A.E. 2000;

la provincia di Piacenza all'atto di formulazione di proposte per le aree PSIC aveva, non a caso, escluso quelle degli ambiti di cava per non vedere inficiato il piano cave di cui sopra —:

costituendo quella sopra indicata la proposta ufficiale della regione Emilia-Romagna al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, se il Ministro interrogato non ritenga doveroso chiarire che l'applicabilità delle procedure PSIC non può essere estesa ad ambiti già in precedenza approvati. (5-01687)

REALACCI, VERNETTI e IANNUZZI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con dec/VIA del 2213 dell'11 agosto 1995 il Ministero dell'ambiente valutava positivamente l'istanza presentata a suo tempo da Fenice Spa presso la Regione Piemonte (allora competente) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali tossicologici da ubicarsi nel comune di Verrone

(Biella), in adiacenza ai terreni dello stabilimento ex Lancia oggi di proprietà della soc. Powertrain;

alla suddetta istanza non è mai stato dato seguito anche per l'inerzia del richiedente;

in data 8 aprile 2002 Fenice Spa, soc. corr. in Rivoli Via Acqui 86, presentava nuova istanza alla provincia di Biella (nel frattempo divenuta Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione) per la realizzazione ed esercizio di impianto di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi nel medesimo sito, avvalendosi del predetto dec/VIA nonostante il tempo trascorso e i mutamenti ambientali nonché socio-economici nel frattempo verificatisi nel territorio biellese;

la provincia di Biella con nota del 7 maggio 2002 ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata dalla società interessata e ha precisato che quella presentata in data 8 aprile 2002 era un'istanza da considerarsi « nuovo procedimento » dichiarando inoltre « estinto » il dec/VIA dell'11 agosto 1995;

il Ministero dell'ambiente, con nota del 7 giugno 2002 n. prot. 6122/VIA/A.O.13.i del Dipartimento per la protezione ambientale — Direzione per la valutazione di impatto ambientale, su richiesta della provincia di Biella, rispondeva che il dec/VIA dell'11 agosto 1995 andava aggiornato a cura della società interessata « ancorché non si possa parlare di cessazione degli effetti giuridici del decreto in questione » sconfessando così quanto comunicato alla società interessata da parte dell'Amministrazione provinciale;

la Fenice Spa ha notificato ricorso al TAR chiedendo l'annullamento del provvedimento — giudicato dal chiaro « intento dilatorio » — con cui la provincia di Biella ha segnalato l'improcedibilità dell'istanza per le ragioni suesposte (assenza di valido dec/VIA essendo stato considerato « estinto » quello rilasciato l'11 agosto 1995)

chiedendo altresì il risarcimento dei danni da quantificarsi in sede di giudizio, ma evidentemente « milionari »;

in data 23 ottobre 2002 presso la Commissione Ambiente della Camera il Governo veniva impegnato, attraverso una risoluzione a prima firma Stradella, a « procedere ad una verifica dettagliata delle differenze esposte tra le valutazioni ambientali fatte dal dec/VIA 11 agosto 1995 e quelle fatte da Arpa ed in possesso della provincia di Biella »;

nella stessa seduta il Governo, nella persona del sottosegretario Tortoli informava la Commissione che il Governo, avendo riscontrato anomalie nel raffronto dei dati del 1995 con quelli più recenti dell'Arpa, « si impegnava a procedere ad una verifica dettagliata delle differenze di valutazione emerse » —:

a quale punto siano le procedure di verifica attivate dal Governo. (5-01688)

PINTO e LUPI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la EuroAullumina Spa, con sede a Portoscuso in provincia di Cagliari, nell'area industriale di Portovesme, è una società che si occupa della lavorazione della bauxite, da cui derivano scorie industriali di lavorazione, i cosiddetti fanghi rossi;

tale società costituisce un irrinunciabile punto di riferimento per il livello occupazionale delle aree in cui essa è insediata e, più in generale, per l'intera regione Sardegna;

i fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina sono specificamente classificati nel Registro europeo dei rifiuti con il codice CER:10309 e conseguentemente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, essi rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi e non possono essere classificati come materiale inerte, dato che derivano da un processo industriale e non

rientrano quindi né nella categoria dei materiali naturali immo­dificati né in quella delle materie prime —:

se il ministro interrogato non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché possa essere modificata la classificazione dei fanghi rossi derivanti dalla produzione di allu­mina, anche al fine di definirne con chia­rezza le modalità di smaltimento e di eventuale riciclaggio per altri fini produt­tivi. (5-01689)

LION e DAMERI. — *Al Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa e di agenzia del 6 e del 7 febbraio 2003 si apprende che è in fase di organizzazione il trasferimento di scorie radioattive da Saluggia (Piemonte) a Brian, nelle vicinanze di Sellafield in Inghilterra;

le stesse notizie indicano in un con­voglio ferroviario composto di carri merci tradizionali il mezzo di trasporto che si intenderebbe utilizzare e del quale sa­rebbe previsto il transito attraverso la galleria del Frejus e nel tunnel sotto la « Manica »;

tali notizie sono emerse mentre è in corso una indagine conoscitiva della VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati durante la quale le stesse non sono state comunicate da alcuno dei sog­getti auditi;

in merito a tali notizie la profes­soressa Rita Levi Montalcini ha espresso fortissime preoccupazioni circa i grandis­simi rischi ai quali si andrebbe incontro in ordine alla sicurezza e all'incolumità degli addetti alle operazioni, dei cittadini che abitano nelle zone toccate dal percorso del convoglio e dell'ambiente circostante;

lo stesso premio Nobel per la medi­cina, professoressa Montalcini ha, tra l'al­tro, dichiarato che « se tali notizie fossero confermate, ci si troverebbe di fronte ad un grave atto di irresponsabilità »;

la stessa preoccupazione si ripropone con puntuale periodicità allorquando si prospettano ipotesi di smaltimento dei rifiuti radioattivi, senza che si considerino i costi, non solo economici, dell'opera­zione; tralasciando cioè l'analisi dei rischi e dei conseguenti costi sociali, in termini di salute pubblica e di impatto ambientale;

in altri paesi europei, come, ad esem­pio, la Germania, i trasporti delle scorie radioattive seguono un protocollo standar­dizzato di sicurezza che prevede, innan­zitutto, l'utilizzo di mezzi speciali, percorsi protetti e scorte di sicurezza —:

se il Ministro interrogato sia al cor­rente di tali notizie e, in caso affermativo, quali misure intenda intraprendere al ri­guardo. (5-01690)

PAROLO e GUIDO DUSSIN. — *Al Mi­nistro dell'ambiente e della tutela del ter­ritorio.* — Per sapere — premesso che:

il settore dei controlli e dei monito­raggi ambientali, ad avviso degli interro­ganti, risulta estremamente carente e con­fuso, e ciò si accompagna spesso ad un irrigidimento della normativa e ad un inasprimento delle sanzioni, che sembrano avere un'applicazione esclusiva in alcune parti del territorio nazionale, creando di­scriminazioni tra i cittadini e le attività produttive;

occorre considerare che anche nel­l'ambito del disegno di legge recante de­lega al Governo in materia ambientale, attualmente in esame al Senato, all'arti­colo 2, comma 1, lettera e), tra i principi e criteri direttivi di carattere generale, si indica la previsione di apposite misure atte ad assicurare l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attra­verso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti —:

quali misure specifiche il Governo intenda adottare, nell'ambito del riordino degli organismi di protezione ambientale,

al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dei controlli ambientali su tutto il territorio nazionale. (5-01691)

BANDOLI e VIGNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'ICRAM è un importante Centro di ricerca, forse l'unico, per quel che riguarda il mare e le coste;

il lavoro dell'ICRAM, in collaborazione con il Ministero e con le Regioni, era stato negli ultimi anni giudicato prezioso e positivo;

non si comprende quali siano le ragioni che hanno portato alla sospensione del suo Presidente;

non è chiaro quale sia stata la procedura seguita;

non si capisce come mai, in applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 145 del 2002, non sia stato emesso nei tempi previsti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revoca del Presidente attuale, ma solo una semplice comunicazione —:

se non ritenga che la grave prassi seguita possa configurare una palese irregolarità nella nomina del nuovo commissario. (5-01692)

Interrogazioni a risposta scritta:

PECORARO SCANIO e LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la TIM S.r.l., industria monouso, eserciterebbe l'attività di lavorazione e trasformazione dei polimeri della plastica per la realizzazione di bicchieri, piatti eccetera, per uso alimentare;

è ubicata nella zona industriale di C/da Pezzapiana; tale zona, identificata

come « d » dal piano di lottizzazione approvato in data 22 aprile 1980 con delibera n. 495;

tale zona, prima dell'insediamento della TIM S.r.l., ospitava solamente aziende a vocazione artigianale e commerciale non inquinanti, alcune dedite alla distribuzione di prodotti primari, quali latte e prodotti alimentari, nonché aziende per la fornitura di servizi quale la GESESA S.p.a. che si occuperebbe del trattamento e della distribuzione di acqua potabile;

tale società, per la particolare lavorazione, sarebbe invece ritenuta insalubre di prima categoria dal decreto ministeriale del 5 settembre 1994, recante l'elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie;

i cittadini di C/da Pezzapiana già da 1999 avevano denunciato all'ASL, al comune e ai carabinieri l'inosservanza, da parte della TIM S.r.l., delle norme sulla salute ambientale;

successivamente la GESESA S.p.a. denunciava la presenza in atmosfera di « stirene »;

alcuni dei cittadini di C/da Pezzapiana, a questo punto, allarmati per l'atto denunciato e reso pubblico dalla GESESA S.p.a., si sarebbero sottoposti ad analisi delle urine per verificare la presenza di tale sostanza. I risultati hanno confermato la presenza di acido mandelico e acido fenilgliosilico;

lo stirene è un composto organico volatile appartenente alla famiglia chimica degli Areni, ritenuto come « possibile » agente cancerogeno dallo I.A.R.C. (*International Agency for Research on Cancer*), e comunque tossico per inalazione e per contatto;

di contro i titolari della società avrebbero invece sempre diffuso informazioni distorte circa la pericolosità della sostanza invitando i cittadini a « tranquillizzarsi » —:

quali siano i motivi che hanno spinto il ministero ad insediare un tavolo presso

la propria sede in data, 29 gennaio 2003, con i rappresentanti del comune di Benevento, della regione Campania e della provincia di Benevento;

se tale tavolo abbia riguardato solamente il rilascio di nuove autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, oppure altre autorizzazioni;

quali siano i contenuti del documento avente ad oggetto i lavori dell'incontro e se esso abbia avuto ad oggetto anche la verifica di conformità delle autorizzazioni, rilasciate e la pericolosità delle sostanze immesse nell'atmosfera. (4-05514)

VENDOLA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini della provincia di Biella e dei comuni limitrofi si stanno opponendo all'installazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti classificati speciali e pericolosi, prevista dalla società « Fenice S.p.A. » nel territorio del comune di Verrone;

analoga e forte opposizione di rivolge nei confronti della costruzione nei territori dei comuni di Verrone e Salussola nel sito di un impianto precedente, di una centrale a ciclo combinato della potenza di 400 MW;

l'impianto di termodistruzione progettato, per le dimensioni e la tipologia di rifiuti da trattare è da ritenersi gravemente inquinante in particolare tenendo conto del cogeneratore ad esso collegabile;

entrambi gli impianti si inserirebbero in un contesto ambientale caratterizzato da un andamento climatico che non garantisce la dispersione dei fumi;

gli effetti inquinanti non si limiterebbero ai comuni limitrofi, ma interesserebbero tutta la provincia di Biella;

ripercussioni negative si possono prevedere sulle attività agricole con perdita di valore dei raccolti e dei terreni;

il sito destinato è circondato da zone particolarmente popolate ed interessato da aree protette;

un sopralluogo compiuto da tecnici della regione Piemonte ha accertato che il sito ove dovrebbero sorgere gli impianti sia da considerare, « biotopo » nonché un sito di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali;

il locale programma provinciale relativo alla gestione dei rifiuti non contempla il ricorso alla proposta presentata dalla Fenice Spa anche considerando il fatto che l'impianto « Fenice » non ha alcuna relazione con il sistema di smaltimento dei rifiuti della provincia di Biella in quanto il problema rifiuti per detta area è in fase di risoluzione attraverso la costruzione del « polo tecnologico » situato nel comune di Cavaglià in grado di garantire l'autosufficienza dell'intero territorio provinciale —:

se non ritenga necessario provvedere alla emanazione di un parere contrario che eviti l'installazione della centrale a ciclo combinato della potenza di 400 MW nei comuni di Verrone e Salussola, dando così una risposta concreta agli enti locali interessati e alle richieste della popolazione residente. (4-05515)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, prevede, per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 219 del 1981 sul terre-